



IL NOSTRO DIRITTO E LE CULTURE DEGLI ALTRI UNA CONVIVENZA POSSIBILE

LA POTESTA' DEI GENITORI

Coordina: PROF. LEONARDO LENTI

Intervengono: DOTT. ROBERTO RIVELLO
 AVV. ASSUNTA CONFENTE
 DOTT. SSA JOELE LONG
 DOTT.SSA SIMONA TALIANI

Dopo alcuni anni, la società francese esce da una lunga esperienza d'immigrazione per aprirsi alla diversità culturale. Il nostro crogiuolo repubblicano ... fa fatica a negoziare con questa transizione. [...]

Le difficoltà di integrazione degli immigrati, individualizzandosi, si diversificano. Il legame sociale tende a sparpagliarsi in una molteplicità di esperienze, di traiettorie singolari, di iscrizioni identitarie. Un fatto non più contingente ma durevole pende su questo mutamento: il riconoscimento delle differenze diviene un'esigenza chiara e ben formulata.

Come sorprendersi che, di fronte a una tale dispersione del legame sociale, la giustizia non subisca uno choc? Per la sua intima correlazione con i conflitti di una società, la giustizia diviene il laboratorio di un crescente pluralismo giuridico. A contatto con delle famiglie in difficoltà, la giustizia per i minori agisce come un rivelatore di questa diversità culturale errante [...]

[Ora], la giustizia per i minori, allo stato attuale dei suoi mezzi, è capace di proteggere i bambini che provengono da un'altra cultura? Non bisognerebbe ammettere fin da subito che non si è capaci di leggere certi sintomi? Questo postulato d'incertezza apre il campo delle possibilità. Impegna il giudice a esplorare una *terra incognita*: come restare sordi alle sofferenze nate dagli scarti culturali che rompono le identità?

Denis Salas, magistrato, *Ecole nationale de la magistrature* (Paris)¹

"Le società africane tradizionali non sono state sempre un paradiso per i bambini. Un giovane potrà anche essere istruito come un anziano, ma non avrà la stessa esperienza. Questa negazione della personalità del bambino, questo rifiuto a concedergli di esprimere un'opinione, un diritto di parola, ..., è forse la più importante privazione dei diritti dell'individuo, fosse anche un bambino. Nelle pratiche educative africane si distinguono due tipi di violenza. Le prime, che chiameremo socio-pedagogiche, fanno parte di un progetto sociale e si trovano nei riti di iniziazione o in alcune forme degenerate di educazione. Le seconde si manifestano attraverso un'intenzione sadica dell'attore e possono essere oggetto di riprovazione sociale da parte del gruppo"

Ezémbé, 2009, pp. 159-160

².

(parte relativa agli interventi del Dr. Rivello e della Dott.ssa Taliani)

Esistono certamente, nelle culture africane come in ogni altra cultura, modalità violente e maltrattanti verso i minori. Nessuna cultura è mai stata un paradiso per i bambini.

¹ Questa citazione è tratta dal libro di Martine de Maximy, Thierry Baranger e Hubert de Maximy, *L'enfant sorcier africain entre ses deux juges. Approche ethnopsychologique de la justice*, Odin éditions, Saint Germain en Laye, 2000 (pp. 11-12); traduzione nostra. Martine de Maximy è stata giudice presso il Tribunale per i Minorenni e è decano al Tribunale di Bobigny. Thierry Baranger è giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Parigi. Hubert de Maximy è regista, scrittore.

² Ferdinand Ezémbé, *L'enfant africaine et ses univers*, Khartala, Paris, 2009 (p. 11); traduzione nostra. Ezémbé è uno psicologo di origine camerunese.





IL NOSTRO DIRITTO E LE CULTURE DEGLI ALTRI UNA CONVIVENZA POSSIBILE

Se prendiamo a prestito le definizioni di Ferdinand Ezémbé, si distinguono nelle società non occidentali – in particolare in quelle africane di cui parla l'autore (e che nel workshop prenderemo ad 'esempio' attraverso l'esposizione di due storie concernenti due nuclei familiari immigrati: ivoriano e marocchino) – due forme di violenza. Da un lato definisce socio-pedagogica quella forma di violenza che fa parte di un progetto e di un processo sociale: tale violenza agita sul minore, e il dolore ad essa spesso connesso e *che il bambino indubbiamente sente*, non è ritenuta in alcun modo 'maltrattante' dal genitore e dal suo gruppo di riferimento perché è condivisa e diffusa socialmente (riti iniziatici, di passaggio, antropo-poietici; riti di cura; riti di massaggio, di lavaggio, di protezione); dall'altro chiama 'sadica' l'intenzione del genitore che fa male al proprio bambino al di fuori di norme sociali o di codici consuetudinari condivisi. Quest'ultima violenza è riprovata socialmente dalla collettività. Ciò che accade poi negli scenari della migrazione è una sorta di amplificazione sia dei processi di disintegrità e di *mutillazione culturale* (l'espressione è di Lévi-Strauss), sia degli equivoci nell'interpretazione dei gesti e delle intenzioni che li hanno motivati. Si apre lo spazio a *malintesi interculturali* continui con gli operatori sociali e sanitari che si prendono cura dell'infanzia, del suo sviluppo armonioso nel contesto, della sua crescita sana. Sempre secondo Ezémbé:

“la violenza psicologica osservata nelle pratiche familiari, sociali e giuridiche degli immigrati ... è il risultato di una *interazione anormale* tra la cultura d'origine dei genitori, il progetto socio-educativo della società d'accoglienza e la ricerca di personalità del bambino” (2009, p. 309).

Come sottolinea Salas, si rischia di rimanere sordi di fronte a nuove forme di sofferenza e, al contempo, si rischia di produrre nuove forme di violenza istituzionale per aver 'riconosciuto' troppo in fretta e *malamente* ciò che non era da interpretare come atto di incuria, gesto di maltrattamento. Si delinea chiaramente quanto il problema dell'interpretazione coinvolga un numero crescente di operatori sociali, sanitari e giuridici. Di fronte a queste fatiche, la cui esplorazione sistematica non è ulteriormente derogabile, il workshop intende presentare alcuni dei *nervi più scoperti* delle nostre scienze e discipline, a partire da due sentenze (2001 e 2005), facendo dialogare più lingue, più saperi, più prospettive.

Sentenza del 1999/2000.

Il Tribunale della Corte d'Appello di Torino dispone il reinserimento graduale in famiglia di due sorelline ivoriane, tutti i fine settimana e per tutto il periodo delle vacanze natalizie.

L'allontanamento era seguito ad un atto punitivo del padre (atto che lui stesso aveva confermato, davanti ai medici e agli agenti intervenuti): egli aveva strofinato le parti intime delle due figlie con polvere di pepe nero per impedire loro di toccare i genitali del proprio corpo e/o del corpo della propria sorella. Alla denuncia, segue l'inserimento delle bambine in comunità e si predispongono la valutazione dei Servizi sulle bambine e sui due genitori.

I genitori ivoriani, originari dell'Ovest del Paese (entrambi guere) sono di religione cattolica.

Sentenza del 2004/2005

Il Tribunale per i Minorenni di Torino dispone il reinserimento graduale in famiglia di un bambino marocchino di 4 anni.

L'allontanamento era seguito alla spontanea dichiarazione della madre ai medici del Pronto soccorso di aver praticato alcune cauterizzazioni sul corpo del figlio (a livello dei glutei, dell'inguine, dell'orifizio anale) come atto di cura (dopo che le insegnanti della scuola avevano parlato di enuresi, classificando come 'patologico' il comportamento del piccolo che non segnalava tempestivamente l'impellenza di andare in bagno). Si predispondeva da parte del Servizio sociale l'allontanamento immediato del minore per sospetto maltrattamento (ex art. 403).

I genitori, originari del Sud del Marocco, sono berberi. La religione praticata in casa è quella musulmana.

(A. Confente – J. Long)





IL NOSTRO DIRITTO E LE CULTURE DEGLI ALTRI UNA CONVIVENZA POSSIBILE

L'analisi della giurisprudenza "interculturale" in materia di potestà genitoriale ci mostra che in taluni casi sono le stesse istituzioni italiane (*in primis* Ministero degli Esteri e dell'Interno) a invocare strumentalmente le diversità culturali dello straniero nell'evidente intento di perseguire l'obiettivo di tutela della sovranità nazionale, sentito come primario ed essenzialmente coincidente con il controllo delle frontiere. Questo utilizzo strumentale è particolarmente evidente in materia di ricongiungimento familiare dei minorenni poiché l'istituto del ricongiungimento familiare, per sua stessa natura, si pone al crocevia del diritto dell'immigrazione e del diritto minorile. Il primo, com'è noto, è ispirato anzitutto all'esigenza di delimitare i diritti degli immigrati, potenziali perturbatori dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, e solo in subordine all'esigenza di promozione di diritti individuali di questi soggetti. Il diritto minorile, invece, è un insieme di norme materialmente orientate alla protezione dell'individuo minorenne, un soggetto che, a causa sua condizione biologica di immaturità fisica e psichica, non ha la piena capacità di individuare e di fare valere i propri diritti e di curare i propri interessi: l'interesse individuale del minore a ricevere protezione coincide dunque con l'interesse generale all'assistenza sociale dei soggetti in senso lato "deboli".

In una complessa vicenda oggetto di una pronuncia di legittimità del 2005 (Cass. civ., sez. I., 9 giugno 2005, n. 12169, *Min. int. c. Merkous Jemaà*), i Ministeri italiani degli Esteri e dell'Interno sostenevano la necessità di applicare il diritto straniero, pur palesemente in contrasto con il principio italiano dell'uguaglianza tra uomo e donna nelle relazioni familiari. L'obiettivo perseguito era il diniego di ricongiungimento con la madre marocchina residente in Italia e coniugata con un cittadino italiano dei figli del primo matrimonio. Tali minori erano, secondo il diritto marocchino, sottoposti alla sola potestà genitoriale paterna a seguito del ripudio della moglie da parte del marito. In conseguenza di ciò, secondo le autorità italiane, la prole non poteva essere ricompresa nella qualifica di minore "a carico" richiesta ai fini del ricongiungimento familiare dall'art. 29 comma 1° lett. b TU imm. (espressione poi abrogata dal decreto legislativo 8 gennaio 2007 n.5).

Un analogo utilizzo strumentale del diritto minorile straniero può rilevarsi nella copiosa giurisprudenza italiana in materia di kafalah. Anche qui infatti i consolati, il Ministero degli Esteri, il Comitato consultivo dell'Avvocatura dello Stato hanno per lungo tempo strenuamente sostenuto la necessità di rifiutare il ricongiungimento familiare al minore marocchino affidato con kafalah a uno straniero residente in Italia. A favore di tale tesi, si sosteneva anzitutto che la kafalah sarebbe contraria all'ordine pubblico perché comporterebbe un inammissibile atto di disposizione delle responsabilità genitoriali da parte del genitore. In secondo luogo si evidenziava che la kafala non coincide con nessuno degli istituti di protezione per i minorenni menzionati nell'art. 29 T. U. imm. (adozione, tutela e affidamento).

